

Provvedimento di Determinazione N. 1502 del 28/12/2021

Settore : OPERE PUBBLICHE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA
Ufficio : URBANISTICA

Oggetto: **BONUS FACCIATE LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 ART. 1, COMMI DA N. 219 A N. 224. INDICAZIONI DELLE ZONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ASSIMILABILI ALLE ZONE A E B DI CUI AL D.M. N. 1444 DEL 1968. INTEGRAZIONE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) all'art. 1, commi da 219 a 224, disciplina il cosiddetto “Bonus facciate” che prevede una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi finalizzati al recupero della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all'art. 1, comma 59, ne ha prorogato la durata sino al 31 dicembre 2021;

Dato atto che il Comune di Busto Arsizio ha individuato la corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee ‘A’ e ‘B’ di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e gli ambiti/aree definiti dal PGT vigente con determinazioni dirigenziali n. 370/2020 e n. 692/2021;

Viste le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e, nello specifico, la risposta n. 23 del 08.01.2021, la quale ha chiarito l'ampia discrezionalità in capo ai Comuni relativamente ai criteri di assimilazione tra le zone omogenee A e B, così come definite dal D.M. n. 1444/68 e la classificazione sancita dal P.G.T. vigente, come espressamente riportata: “[...] la detrazione spetta anche qualora gli edifici si trovino in zone assimilabili alla predette zone “A” o “B” in base alla

normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato decreto n. 1444 del 1968 identifica, nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale. Tale decreto, tuttavia, pur essendo riferimento necessario per i Comuni, che in sede di redazione degli strumenti urbanistici devono applicare i predetti limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici, anche nei casi in cui intendano o debbano derogarli mediante gli strumenti di pianificazione, non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi prevista. Per tali motivi, si è, dunque, ritenuto che, ai fini del bonus facciate, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali "A" o "B" individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968";

Valutate le finalità poste dal legislatore con il predetto bonus, il necessario contemperamento delle stesse con le effettive ricadute nel contesto urbanistico locale e l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, come sopra riportata;

Rilevato che all'interno del centro edificato (perimetrazione adottata con deliberazione di C.C. n. 335 del 23.11.1992) sorgono edifici individuati quali servizi pubblici o di uso pubblico dal vigente Piano dei Servizi, ma che di fatto risultano assimilabili alle zone territoriali omogenee 'A' e 'B' di cui al D.M. 1444/68 in relazione al parametro di densità territoriale e superficie coperta esistente;

Valutata l'opportunità di estendere l'applicazione del c.d. "Bonus Facciate" anche agli edifici destinati a Servizi pubblici o di interesse pubblico, purché inclusi nel perimetro del centro edificato così come definito con deliberazione di C.C. n. 335 del 23.11.1992 ancorché individuati dal Piano dei Servizi;

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento delle aree assimilabili alle zone territoriali omogenee 'A' e 'B' di cui al D.M. 1444/68 meglio identificate alla tavola grafica allegato A al presente atto che sostituirà l'elaborato approvato con la precedente determinazione n. 692/2021;

Visti:

- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi da 219 a 224;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021)
- il Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
- la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 14 febbraio 2020;
- la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’08 gennaio 2021;
- la Guida Bonus Facciate 2020;
- la Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il Vigente Piano di Governo del Territorio;

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
- l’articolo 27 del vigente Statuto del Comune di Busto Arsizio;

Richiamato il decreto sindacale n. 32 del 06.10.2021 di conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore 5 “Opere pubbliche, Lavori Pubblici ,Urbanistica, Pianificazione Attuativa”;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di estendere l’applicazione del c.d. “Bonus Facciate” anche agli edifici destinati a Servizi pubblici o di interesse pubblico ricompresi nel perimetro del centro edificato così come definito con deliberazione di C.C. n. 335 del 23.11.1992 ancorché individuati dal Piano dei Servizi;
- 3) di individuare, ai soli fini dell’applicazione dell’art. 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), le aree assimilabili alle zone territoriali omogenee ‘A’ e ‘B’ del D.M. 1444/68 come rappresentate nella tavola grafica allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale in sostituzione del precedente elaborato approvato con determinazione n. 692/2021
- 4) di pubblicare la tavola di cui al precedente punto 3) sul sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio;
- 5) di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 39/2013 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento in oggetto, Dirigente Settore 5 – Opere pubbliche, Lavori Pubblici ,Urbanistica, Pianificazione Attuativa, competente ad adottare il presente provvedimento;
- 6) di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva la normativa in materia di

protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i..

Il Dirigente

MORA FEDELE / INFOCERT SPA